



Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
"Antonio Scontrino" - Trapani
Indirizzo Posta Certificata: conservatoriotp@postecert.it
Sito Internet: www.constp.it

BANDO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO
PER IL TRIENNIO 2023/2026

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;
VISTA lo Statuto del Conservatorio, approvato con Decreto Dirigenziale N. 166 del 24/3/2005, modificato con DD.DD. n. 258 del 15/10/2009, n. 167 del 28/09/2010 e n. 1915 del 29/05/2014;
VISTO il Regolamento per le elezioni del Consiglio accademico Prot. n. 5389 decreto n. 2837 del 01/04/2022;

DECRETA

ART. 1. INDIZIONE E CALENDARIO DELLE ELEZIONI

1. Sono indette le elezioni del Consiglio accademico del Conservatorio "A. Scontrino" di Trapani per il triennio 2023/2026;
2. Le elezioni del Consiglio accademico si terranno in presenza secondo il seguente calendario:
 - a) termine entro il quale devono essere presentate le candidature alla carica di Consigliere accademico: **18 maggio 2023, ore 14:00**;
 - b) riunione del Collegio dei professori per la nomina della Commissione Elettorale e del Seggio Elettorale: **16 maggio 2023, ore 15:00**;
 - c) termine entro il quale la Commissione Elettorale deve concludere i lavori di valutazione di ammissibilità delle candidature: **lunedì 22 maggio 2023**;
 - d) date, ora e luogo delle elezioni del Consiglio accademico: **6 e 7 giugno 2023, dalle ore 9:00 alle ore 17:00**;
3. Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo.

ART. 2. ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio effettivo presso il Conservatorio di Musica "Antonio Scontrino" di Trapani, con incarico a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti.
2. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione Elettorale su proposta del Direttore Amministrativo è pubblicata sull'Albo Pretorio, a cura del Presidente della Commissione elettorale medesima non oltre 5 giorni dalla nomina della Commissione. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate entro e non oltre le ore 9:00 del primo giorno delle elezioni (6 giugno 2023).

ART. 3. ELETTORATO PASSIVO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Il Consiglio Accademico è composto da 11 membri, di cui 8 docenti.
2. L'elettorato passivo, per i componenti del Consiglio Accademico scelti nel corpo docente, spetta ai docenti dell'Istituzione di comprovata professionalità, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma accademico o laurea;
 - b) almeno 3 anni di effettivo servizio di ruolo nei Conservatori di Musica o negli Istituti Musicali Pareggiati;

c) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto.

3. Le dichiarazioni di candidatura, riportanti le generalità dei candidati, sottoscritte dai candidati e corredate da esaustiva documentazione (curriculum artistico/professionale, eventuali linee programmatiche di candidatura, autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai titoli di studio, all'anzianità di servizio e alla circostanza di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dalla normativa vigente e dallo Statuto, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 12 comma 7 dello Statuto). La dichiarazione di candidatura, corredata dalla documentazione, può essere fatta pervenire al Conservatorio a mano ovvero a mezzo posta elettronica certificata. La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo che rilascerà immediata ricevuta al candidato o a persona dallo stesso delegata. Nel caso in cui la dichiarazione di candidatura sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, la stessa dovrà essere inviata all'indirizzo conservatoriotp@postecert.it. Le candidature presentate entro i termini stabiliti dal presente comma sono raccolte dal Direttore Amministrativo che le trasmette alla Commissione Elettorale.
4. La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista in ordine alfabetico e ne dispone l'affissione all'Albo Pretorio.
5. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente Bando.
6. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Direttore Amministrativo che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo Pretorio.
7. I candidati non ammessi alla tornata elettorale hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi due giorni, la Commissione deciderà sul reclamo.
8. Dopo la pubblicazione della lista dei candidati idonei, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire uniformità di esaustive informazioni al corpo elettorale, il Conservatorio assicura a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione all'interno dell'Istituto.

ART. 4. COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente Bando.
2. La Commissione Elettorale, individuata dal Collegio dei Docenti al proprio interno nella riunione di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), è costituita da tre componenti effettivi - che nominano, al loro interno, il Presidente ed il Segretario - e due supplenti.
3. Durante le operazioni di voto dovrà essere garantita la presenza della maggioranza dei membri della Commissione.
4. La Commissione - che nomina nel suo seno il Presidente - si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.
5. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente Bando, e in particolare quello di:
 - decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
 - decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
 - decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente Bando;
 - risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.
6. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.
7. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e pubblicati sull'Albo pretorio.
8. In caso di impedimento di un suo membro titolare subentra d'ufficio un supplente, a cominciare da quello con maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità, di maggiore anzianità anagrafica. In caso di indisponibilità anche dei supplenti, il Direttore nomina un docente.
9. La Commissione Elettorale è eletta dal Collegio dei Professori a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. I due componenti supplenti saranno i candidati che si sono posizionati al quarto e quinto posto della graduatoria delle preferenze ricevute. In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità anagrafica.
10. Durante le operazioni di voto dovrà essere garantita la presenza della maggioranza della Commissione elettorale
11. Viste le concomitanti elezioni del Direttore e del Consiglio accademico, la Commissione Elettorale è unica per entrambe le procedure.

ART. 5. SEGGIO ELETTORALE

1. I componenti del Seggio Elettorale – formato da un Presidente, due scrutatori titolari e uno supplente – sono designati dal Collegio dei Docenti nella riunione di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) fra i Professori compresi nell’elenco di cui all’art. 2, comma 2.
2. È compito del Seggio Elettorale, nel rispetto del presente Bando:
 - gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;
 - esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
 - redigere il verbale delle proprie attività.
3. I membri del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura e non possono essere contestualmente membri della Commissione Elettorale.
4. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d’ufficio quello supplente.
5. Il Seggio Elettorale è eletto dal Collegio dei Docenti a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. Il componente supplente sarà il candidato che si posizionerà al quarto posto della graduatoria delle preferenze ricevute. In caso di parità di voti, prevale l’anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, prevale l’anzianità anagrafica.
6. Viste le concomitanti elezioni del Direttore e del Consiglio accademico, il Seggio Elettorale è unico.

ART. 6. SISTEMA ELETTORALE

1. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni fissati all’art. 1, comma 2, lett. d).
2. Il voto è personale. Non sono ammesse deleghe.
3. Ogni elettore esprime una sola preferenza e la votazione avverrà a scrutinio segreto.
4. Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.
5. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio o subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica
6. Qualora non vi siano candidature in numero pari o superiore agli eligendi, non risulti eletto un numero di candidati corrispondente al numero da eleggere, sarà indetta un’ulteriore procedura elettorale in conformità a quanto prescritto dal presente Bando.
7. Ad esito delle procedure di cui ai precedenti commi da 1 e 6, il Direttore con proprio decreto nomina i Docenti eletti nel Consiglio Accademico.
8. Ai sensi dell’art. 8, comma 2 dello Statuto, chi si dovesse trovare in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto medesimo, effettua l’opzione entro 15 giorni dalla nomina, trascorsi i quali decade automaticamente dalla carica di Consigliere accademico, permanendo nella carica precedentemente ricoperta.

ART. 7. OPERAZIONI DI VOTO

1. La Commissione elettorale, con l’ausilio degli uffici amministrativi, provvede a quanto necessario affinché alle ore 8 del primo giorno della votazione siano consegnate al Presidente del Seggio Elettorale:
 - a) la lista degli aventi diritto al voto;
 - b) il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
 - c) un timbro recante il logo o nominativo del Conservatorio;
 - d) tre copie del manifesto recante le candidature, elencate in ordine alfabetico, da affiggere all’esterno e all’interno della sala della votazione;
 - e) l’urna e quant’altro occorra per la votazione, quali una cabina, matite copiative e cancelleria.
2. Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e il timbro istituzionale.
3. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del documento di identità. In sua mancanza, l’identità dell’elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente del Seggio Elettorale, apponendo la propria firma accanto a quella dell’elettore.
4. L’elettore deve votare all’interno della cabina esprimendo il proprio voto tracciando una x con la matita copiativa

nella casella posta a fianco dei nominativi dei candidati prescelti.

5. Ogni elettore esprime il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore al numero di cui all'art. 6, comma 3; l'operazione avverrà a scrutinio segreto. La scheda, ripiegata, va inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un membro del Seggio Elettorale. Sono in ogni caso nulle le schede recanti segni che possono costituire riconoscimento.

6. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto, quest'ultimo può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

ART. 8. OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti più di una preferenza.

3. Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.

4. Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.

5. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.

6. il verbale riporta altresì:

- il numero delle schede spogliate;
- il numero degli elettori che hanno votato.

7. Al termine delle operazioni di scrutinio, il verbale – firmato dai componenti il Seggio Elettorale –, la restante documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono immediatamente consegnati al Presidente della Commissione Elettorale.

ART. 9. NOMINA DEGLI ELETTI

1. Il Direttore, con proprio decreto, nomina i Docenti del Consiglio Accademico che assumono la carica dal primo novembre 2020; detto decreto sarà pubblicato sull'Albo Pretorio.

2. In caso risultino eletti soggetti legati tra loro da vincoli di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il quarto grado, prevarrà il candidato che ha ricevuto più voti. In caso di parità, prevarrà la maggiore anzianità di servizio o subordinatamente, la maggiore anzianità anagrafica

3. Il Consiglio Accademico, integrato dagli studenti designati dalla Consulta che verrà eletta tramite Bando successivo al presente, ai sensi dell'art. 12 comma 2 lettera b dello Statuto, è nominato con decreto dal Direttore. In caso di decadenza o rinuncia o nei casi previsti dal comma precedente subentra nella carica il primo dei non eletti; in mancanza si procederà entro sessanta giorni a nuova elezione limitatamente ai componenti da designare. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza dell'organo prevista dal presente bando.

ART. 10. RICORSI

1. Avverso alle decisioni adottate dal Seggio Elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo Pretorio. Su tali ricorsi decide in via definitiva ed entro i successivi tre giorni la Commissione elettorale.

2. Avverso alle decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo Pretorio. Coloro che abbiano interesse all'annullamento per soli motivi di legittimità possono ricorrere al Presidente del Conservatorio che decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.

3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale e del Presidente del Conservatorio ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

ART. 11. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. Il presente Bando entra in vigore il giorno della pubblicazione sull'Albo Pretorio.

2. Successivamente all'adozione del presente Bando, sarà cura del Direttore del Conservatorio darne la massima diffusione nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.

Trapani, 2 maggio 2023

Il Direttore
Prof.ssa Elisa Cordova